

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -

Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere -

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29422-2011 proposto da:

I.C. (OMISSIS), (OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, C.A. (OMISSIS), (OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

BANCA (OMISSIS) -

società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico (OMISSIS) in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, (OMISSIS) presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti -

e contro

B.E.;

- intimato -

- ricorrenti incidentali -

avverso la sentenza n. 4164/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 18.12.09, depositata il 14/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.

Svolgimento del processo

- che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

Con sentenza del 24 Ottobre 2002 il Tribunale di Roma, in accoglimento parziale delle domande svolte dalla (OMISSIS) s.r.l. e dalla (OMISSIS) s.r.l., quali debentrici principali, e da C.A. e I.C., quali fideiussori, nei confronti della Banca e del sig. C.E., dichiarava la nullità della clausola contenuta nei contratti di fideiussione che prevedeva il pagamento "a semplice richiesta scritta", nonché la clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed accertava l'esatta entità dei saldi passivi dei rispettivi conti correnti.

Il successivo gravame degli attori era dichiarato improcedibile dalla Corte d'appello di Roma con sentenza del 14 Ottobre 2010, per tardiva costituzione degli appellanti, ex art. 348 c.p.c., comma 1.

Avverso la sentenza questi ultimi proponevano ricorso per cassazione, notificato il 25 Novembre 2011, Resisteva con controricorso la Banca, che proponeva a sua volta, ricorso incidentale condizionato.

Il signor C. non svolgeva attività difensiva.

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra prima facie, infondato.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 348 cod. proc. civ.; ed in subordine sollevano questione di legittimità costituzionale di tale norma se interpretata nel senso di non consentire la riassunzione dell'appello tardivamente iscritto al ruolo.

Come esattamente statuito dalla Corte d'appello di Roma, l'art. 348 cod. proc. civ., nel testo emendato dalla novella del 26 Novembre 1990 n. 353, sanziona con l'improcedibilità, dichiarata anche d'ufficio, la costituzione tardiva dell'appellante. Il termine per provvedere all'incombente,

in forza della relatio ex art. 347 cod. proc. civ. alla disciplina del giudizio di primo grado è di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione (art. 165 cod. proc. civ.).

Nella specie è pacifico che gli appellanti non abbiano provveduto ad iscrivere tempestivamente la causa al ruolo. E' vero che essi hanno notificato un secondo atto di citazione - definito in riassunzione - in astratto idoneo a dare ingresso al gravame, prima che fosse accertata con sentenza l'improcedibilità suddetta (art. 358 cod. proc. civ.). Ma esso è risultato, a sua volta, tardivo rispetto al termine breve decorrente dalla notifica del primo atto d'appello (artt. 325 e 326 cod. proc. civ.: Cass., sez. 6, 11 Luglio 2012 n. 11762; Cass., sez. 5, 22 maggio 2006 n. 11994).

La natura speciale della norma di cui all'art. 348 cod. proc. civ. non consente la riassunzione ordinaria ex artt. 171 e 307 cod. proc. civ. nel caso di ritardata costituzione delle parti (Cass. SS.UU. 18 Maggio 2011 n. 10864; Cass. sez. 115 Marzo 2013 n. 6654). E la relativa questione di legittimità costituzionale si palesa manifestamente infondata, stante l'eterogeneità del tertium comparationis concernente il giudizio di primo grado: senza che possa predicarsi la manifesta irragionevolezza della disciplina speciale dettata in ordine al grado d'appello, anche alla luce del principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2);

- che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti che non hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

- che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l'accompagnano;

- che il ricorso dev'essere dunque rigettato, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso principale, assorbi il ricorso incidentale e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi 3.100,00, di cui Euro 3000,00 per compenso, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2014.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2014

**la sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy*